



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge

n. 339 dell'11 maggio 2012

Di iniziativa dei Consiglieri:

O. Tarzia - F. Pasquali - M. Abbruzzese - R. Del Balzo

Oggetto:

***Modifiche alla legge regionale 28 ottobre
2002 n. 38 "Istituzione del garante
dell'infanzia e dell'adolescenza"***



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge

Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002 n. 38 "Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza"

Del. n. 1000
del 11/5/2012

DEL PALLO ROSSO



PROPOSTA DI LEGGE

Dichiara formalmente ricevibile

Assegnata alle Commissioni

9^a - 3^a - 12^a - 14^a

Roma 11 MAG. 2012

D'ordine: del Presidente

Il Direttore del Servizio

Aula/Commissioni

(Dott. Onorino Orticello)



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

RELAZIONE

La presente proposta di modifica della legge regionale istitutiva del Garante Regionale dell'Infanzia scaturisce dalla rilevata necessità sociale di rendere più efficiente ed efficace la sua operatività, allargando la sua competenza ad ambiti operativi che favoriscano lo svolgimento delle sue funzioni di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza in attuazione delle leggi nazionali ed europee. L'evoluzione giuridica e socio-culturale degli ultimi anni imporrebbe, infatti, un intervento programmatico costante del Garante sull'intero territorio regionale, che preveda una collaborazione ed integrazione con gli altri soggetti istituzionali presenti ed operanti sul territorio nel medesimo settore, soprattutto con le scuole.

L'urgenza è, dunque, quella di rendere realmente e fattivamente operativo il soggetto istituito presso la regione a garanzia dei diritti dei minori, per la definizione e programmazione di strategie d'intervento immediate tese a contenere le dilaganti criticità del territorio, ed anche a determinarne una conoscenza che favorisca un'attività di prevenzione.

La cooperazione con tutti i soggetti già presenti sul territorio, od istituendi, che agiscono a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, a partire dalle scuole, è, evidentemente, l'aspetto preponderante su cui si vuole porre l'accento, poiché l'esperienza realizzata sino ad oggi mostra l'inefficienza di un sistema rigidamente diviso in settori spesso non comunicanti tra di loro, che producono risultati spesso poco incisivi e produttivi degli effetti sperati.

Dal medesimo bisogno di operatività e trasparenza nasce la proposta di indicare delle specifiche competenze curriculari e soprattutto delle incompatibilità esplicite, affinché il Garante mantenga la propria specifica indipendenza rispetto ai soggetti politici che concorrono alla sua individuazione e si caratterizzi fortemente come figura di alto prestigio, *super partes* e al servizio dei minori.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art.1

(Modifiche all'articolo 2 della l.r.38/2002)

1. L'articolo 2 della l.r. 38/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 2

(Funzioni)

1. Il garante svolge le seguenti funzioni:

- a) promuove la conoscenza e l'affermazione dei diritti individuali, sociali e civili dell'infanzia e dell'adolescenza, assumendo ogni iniziativa finalizzata alla loro concreta realizzazione;
- b) favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti che coinvolgono persone di minore età stimolando la formazione degli operatori del settore e fornendo sostegno e consulenza ai tutori e curatori;
- c) vigila sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e delle altre convenzioni internazionali ed europee di tutela dei soggetti in età evolutiva e sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative nazionali, affidate alla competenza della Regione e degli enti locali;
- d) vigila sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo -assistenziali, in strutture residenziali, in ambienti esterni alla propria famiglia al fine di segnalare ai servizi sociali ed all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati d'ordine assistenziale o giudiziario;
- e) vigila sulle attività delle strutture sanitarie, sociali e socio-assistenziali convenzionate con la Regione o da essa accreditate, per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- f) vigila, anche in collaborazione con gli operatori dei servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza e con le scuole, sui fenomeni di esclusione sociale, di discriminazione dei bambini e degli adolescenti, per motivi di sesso, di appartenenza etnica e religiosa e favorisce le iniziative messe in atto per il riconoscimento del valore e della dignità di tutti i minori;
- g) vigila sul fenomeno dei minori scomparsi, sulla presenza nel territorio regionale dei minori non accompagnati; segnala la presenza di minori abbandonati ai servizi sociali ed alla Magistratura minorile;
- h) promuove, in collaborazione con le scuole con gli enti locali e con le organizzazioni del privato sociale, iniziative per la tutela dei diritti dei minori, in particolar modo con riferimento alla prevenzione ed al trattamento dell'abuso;
- i) esprime anche, su richiesta degli organi regionali, pareri sulle proposte di atti normativi e di indirizzo riguardanti i minori e formula proposte in ordine a provvedimenti normativi o amministrativi da adottarsi;
- l) fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali operanti nell'area minorile, propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione per le persone interessate a svolgere attività di tutela e curatela e svolge attività di consulenza ai tutori ed ai curatori nell'esercizio delle loro funzioni;



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

m) segnala, alle competenti amministrazioni pubbliche, fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo ed urbanistico;

n) accoglie le segnalazioni provenienti da persone, anche di minore età, dalle famiglie, da associazioni ed enti, e dalle scuole in ordine a casi di violazione dei diritti dei minori fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti ed intervenendo presso le autorità competenti per assicurare la migliore tutela ed il sostegno necessario, anche attraverso un'apposita linea telefonica gratuita;

o) collabora agli interventi di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, come previsto dall' articolo 1, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 (Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell' articolo 29 del DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248), e collabora, in collegamento con osservatorio regionale per l'infanzia, con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi all'infanzia ed all'adolescenza e diffonde la conoscenza dei relativi diritti;

p) vigila, in collaborazione con CORECOM (Comitato regionale per le comunicazioni), sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche sotto i profili della percezione e della rappresentazione infantile e formula osservazioni e proposte per la prevenzione ed il contrasto degli abusi sull'infanzia e sull'adolescenza in relazione alla legge 6 febbraio 2006 n. 38 (disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet e segnala all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali trasgressioni);

q) predispone anche di iniziativa con le scuole iniziative per facilitare la creazione di un nuovo rapporto tra minori ed informazione con l'intento di sviluppare nei minori capacità critiche e di suscitare nei media una maggiore sensibilità e rispetto verso l'infanzia al fine di difenderne i diritti e tutelarne l'immagine;

r) promuove programmi di sensibilizzazione, di formazione per gli operatori e di analisi relative al fenomeno della pedofilia nonché iniziative tese a sviluppare nei minori la consapevolezza della percezione degli abusi subiti, con particolare riferimento a quelli di carattere sessuale.

s) formula osservazioni e proposte per la prevenzione ed il contrasto degli abusi sull'infanzia e sull'adolescenza dei cittadini immigrati in relazione alle disposizioni della L. 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta delle persone, nonché dei rischi di espanto di organi e di mutilazione genitale femminile, in conformità a quanto previsto dalla L. 9 gennaio 2006, n. 7.

2. Il garante, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, può:

a) intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 (Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa);

b) raccomandare l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle amministrazioni competenti.

3. Il garante, ove rilevi gravi situazioni di rischio o di danno per i minori, provvede a denunciarle alle competenti Autorità Giudiziarie, o ai servizi socio-assistenziali al fine di ottenere un tempestivo intervento.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO - 1997

4. Il Garante ed il Difensore civico regionale si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze.

5. Il Garante mantiene altresì rapporti di reciproca e costante informazione con i Difensori civici provinciali e comunali, ove istituiti, nelle materie di propria competenza.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art.2

(Modifiche all'articolo 5 della l.r.38/2002)

1. L'art. 5 della l.r.38/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

(Nomina, incompatibilità e revoca)

1. Il Garante è nominato dal Consiglio Regionale, con le medesime modalità previste per l'elezione del difensore civico regionale; dura in carica cinque anni può essere rieletto una sola volta, ed è scelto tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità.

2. Può essere eletto garante chi sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea in giurisprudenza, lettere, filosofia, pedagogia, psicologia, sociologia o equipollenti;
- b) competenza giuridico-amministrativa in materia minorile;
- c) competenza nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani e dell'infanzia, esperienza nel campo del sostegno all'infanzia, alla prevenzione del disagio ed all'intervento sulla devianza minorile.

3. Costituisce requisito preferenziale per la nomina di garante:

- a) avere assunto incarichi istituzionali nel settore specifico dell'infanzia e dell'adolescenza.

4. La carica di garante è incompatibile con quella di:

- a) membro del Parlamento, ministro, consigliere ed assessore regionale provinciale e comunale;
- b) direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;
- c) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica nonché amministratore o dirigente di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.
- d) dipendenti di Enti regionali, provinciali e comunali;
- e) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria.”